



PREMESSA

*“La vera civiltà è quando
ciascun uomo dà a ciascun altro
ogni diritto che pretende per se stesso”*

[Robert Green Ingersoll]

*“Ho imparato a rispettare
le idee altrui, a capire
prima di discutere, a
discutere prima di
condannare.”*

[Norberto Bobbio]

Nel rispetto della normativa vigente e in attuazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), il Regolamento di Istituto del Liceo artistico “Nervi-Severini” rappresenta una garanzia di attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la carta d’identità della scuola.

Il sistema di norme predisposto con il Regolamento vuole garantire lo svolgimento ordinato delle attività formative, il rispetto di ogni membro della comunità scolastica nonché, contestualmente, un’efficiente comunicazione e cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, affinché la scuola si ponga per ognuno come luogo di crescita culturale, morale e sociale.

Lo spirito che anima il Regolamento, dunque, è quello della collaborazione, della condivisione e del confronto tra tutte le figure che operano all’interno dell’Istituto, riconoscendo pari dignità a ciascuno e favorendo l’assunzione di responsabilità da parte di tutti, nel processo di elaborazione e di messa in atto dell’azione formativa.

Infatti, il Liceo artistico “Nervi-Severini” vuole fondare il suo progetto educativo sulla qualità delle relazioni tra le diverse componenti e sul presupposto che l’ambiente formativo scolastico sia un luogo di acquisizione di competenze che necessariamente si alimenta di relazioni interpersonali significanti ed efficaci.

La caratterizzazione di una scuola aperta all’intervento diretto di tutti i suoi operatori contribuisce a promuovere lo sviluppo di una coscienza critica, costruttiva e responsabile, fondando un “senso di appartenenza” a un ambiente formativo aperto alla pluralità di idee e di opinioni.

In particolare, educare gli studenti al rispetto delle norme scolastiche e renderli consapevoli dei propri diritti e doveri vuol dire anche sensibilizzarli a un più generale rispetto delle norme sociali e a un’attiva partecipazione alle scelte della collettività in cui vivono.

La predisposizione di un complesso di regole chiare e condivise ha l’importante finalità di far acquisire ai giovani allievi una cultura della legalità, intesa come quotidiano rispetto di principi e precetti comuni, contribuendo a formare cittadini liberi che agiscono nel rispetto delle norme e con senso di responsabilità.

Conformità alle leggi nazionali

Il presente Regolamento è conforme e si richiama ai principi e alle norme contenute nel Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, e nella Carta dei Servizi, e ai principi dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con il D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235.

È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.

DIRITTI E DOVERI DELLO STUDENTE.

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Diritti dello studente

Art.1 Diritto all'acquisizione di competenze

Nell'ambito del *curriculum* previsto dall'ordinamento giuridico e dal PTOF, gli studenti hanno diritto a seguire un percorso scolastico che permetta l'acquisizione di metodologie di studio, lo sviluppo di creatività e il consolidamento di sicurezza personale, capacità di scelta e senso critico.

Il diritto ad "apprendere" è garantito a tutti gli alunni anche attraverso percorsi particolari, come attività di recupero e di approfondimento. È prevista, inoltre, la predisposizione di percorsi individualizzati o personalizzati per gli alunni con BES, nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente.

Art.2 Diritto a una formazione di qualità

Lo studente ha diritto di ricevere un servizio educativo di qualità, in linea con il rinnovamento didattico-metodologico, in un ambiente aperto al dialogo, al confronto, alla collaborazione, nel pieno rispetto della libertà di insegnamento.

Art. 3 Diritto alla sicurezza e alla salubrità degli ambienti

Gli studenti hanno diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti scolastici, che devono essere anche adeguati alle specifiche esigenze degli alunni in situazione di svantaggio.

Art. 4 Diritto al sostegno per gli studenti con disabilità certificate

Gli studenti con disabilità hanno diritto ad avere assegnato il personale specialistico che li agevoli nell'integrazione e nell'apprendimento.

Art. 5 Diritto al rispetto delle differenze etnico - culturali e religiose

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. Il Liceo promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela degli alunni stranieri e predispone attività finalizzate a favorire il superamento di svantaggi linguistici.

L'Istituto promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.

Art. 6 Diritto al recupero

Gli studenti hanno diritto a ricevere un insegnamento che abbia particolare riguardo alle esigenze di recupero.

L'Istituto promuove iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.

Art. 7 Diritto alla riservatezza

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo il dovere per la scuola di mantenere il rapporto con le famiglie costante e proficuo informando i genitori sul comportamento e sul profitto dei propri figli. I dati personali dell'alunno e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto della legge sul trattamento dei dati personali (L. n. 675 del 1996).

Lo studente, al compimento del diciottesimo anno di età, deve essere informato dalla scuola sui diritti che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire e, in particolare, dalla predetta legge 31 dicembre 1996, n. 675; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da allora in poi, solo con il suo consenso scritto.

Solo previa liberatoria degli aventi diritto è consentita la diffusione di materiale informativo relativamente alle iniziative e ai progetti promossi dall'Istituto mediante la pubblicazione con qualsiasi mezzo, compresi quelli informatici, di immagini e dati relativi alle attività che vedono coinvolti gli studenti nell'ambito della programmazione didattica - educativa del Liceo.

Art. 8 Diritto all'informazione

Gli studenti hanno diritto a essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; in particolare, hanno diritto di essere informati sulle scelte relative all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico.

Art. 9 Diritto ad una valutazione trasparente

Ciascuno studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il rendimento.

Art. 10 Diritto di partecipazione alla vita della scuola

Gli studenti hanno diritto, sia come singoli che in forma associata, a una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, presentando proposte e suggerimenti relativi alla definizione delle classi, dei corsi e dei relativi insegnamenti.

Art.11 Diritto alla rappresentanza

Gli studenti hanno diritto ad avere una rappresentanza nel Consiglio di Classe, nel Consiglio di Istituto, nella Consulta Provinciale degli Studenti e nell'Organo di Garanzia interno.

Art.12 Diritto di assemblea

Gli studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee di classe e di istituto per dibattere temi di interesse comune, culturali o scolastici riguardanti il mondo giovanile, nei limiti e nelle modalità di seguito fissate nel presente Regolamento.

Art.13 Diritto di associazione e di riunione

Gli studenti hanno il diritto di associarsi all'interno della scuola e hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola per svolgere iniziative che non siano contrarie alla normativa vigente e al Regolamento di istituto.

Art. 14 Diritto all'orientamento

Tutti gli studenti, nel rispetto delle inclinazioni personali di ciascuno, hanno diritto all'orientamento, sia per quanto attiene i vari indirizzi attivati dall'Istituto, sia in relazione agli sbocchi professionali, formativi e universitari successivi al conseguimento del diploma di maturità.

A tale compito provvedono, per le classi quarte e quinte, i docenti referenti per l'Orientamento in coordinamento con il Consiglio di Classe e, per quanto riguarda l'orientamento interno delle classi seconde, il Consiglio di Classe in collaborazione con la Funzione strumentale del Sostegno al lavoro dello studente, che si occupa specificamente di predisporre un Piano per l'Orientamento finalizzato a garantire una scelta consapevole ed efficace dell'indirizzo del triennio.

Art. 15 Diritto di impugnazione

Gli studenti hanno il diritto di impugnare all'Organo di Garanzia interno i provvedimenti disciplinari a proprio carico, reputati illegittimi, presentando apposite memorie.

2. Doveri dello studente

Art. 1 Dovere di rispetto verso i compagni e il personale scolastico

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono a una convivenza civile.

Art. 2 Obbligo di frequenza delle lezioni

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere costantemente gli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di classe.

Art. 3 Dovere di ordine e pulizia degli ambienti

Gli alunni devono collaborare al mantenimento della pulizia e dell'ordine delle aule, dei laboratori e della palestra in cui si svolgono le lezioni, dei corridoi, dei cortili e di tutti gli spazi comuni.

Anche i servizi vanno usati adeguatamente e nel rispetto delle più elementari norme di igiene e di pulizia. I contenitori per la raccolta differenziata devono essere utilizzati correttamente nel rispetto dell'ambiente.

Art. 4 Dovere di portare il materiale occorrente

Ogni alunno deve presentarsi a scuola fornito di tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni.

Art. 5 Divieto di portare oggetti non attinenti all'attività didattica

È vietato portare con sé e fare uso di oggetti estranei all'attività didattica che possono distogliere l'attenzione dalle lezioni o procurare danno a sé o agli altri. Il docente potrà sequestrare tali oggetti e successivamente riconsegnarli allo studente, a un genitore o a chi ne fa le veci.

Art. 6 Divieto di consumo di cibi e bevande durante le lezioni

Durante le lezioni è vietato il consumo di cibi e bevande, ad eccezione dell'acqua da bere.

Art. 7 Comunicazioni scuola-famiglia

Gli allievi devono far firmare, per presa visione, tutte le comunicazioni scuola-famiglie consegnate dalla scuola e a loro affidate.

Art. 8 Doveri di comportamento rispettoso durante il cambio dell'ora

Nel cambio dell'ora, durante gli spostamenti da un'aula all'altra, gli alunni devono tenere un comportamento corretto e disciplinato evitando disturbo ad altre classi e confusione nei corridoi.

Art. 9 Comportamento nell'intervallo

Gli intervalli previsti nella mattinata sono due: dalle 9:50 alle 10:00 e dalle 11:50 alle 12:00; si svolgono all'interno della scuola, con possibilità di uscire nei cortili interni delle due sedi.

Durante l'intervallo, gli alunni non possono uscire dall'istituto e devono tenere un comportamento consono all'ambiente in cui si trovano e tale da non arrecare danno alle persone e alle cose.

Al suono della campana che segnala il termine dell'intervallo, gli studenti devono rientrare nelle rispettive aule; in caso di ritardo, il docente provvederà ad annotarlo sul registro di classe.

Art. 10 Obbligo di esibizione di certificato per l'esonero dalle lezioni di educazione fisica

Gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Educazione Fisica devono presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato medico. Ciò non esime lo studente dallo studio della teoria che sarà verificata e dalla regolare valutazione periodica.

Art. 11 Doveri di adottare un abbigliamento e un linguaggio appropriati

Gli alunni, pur nella libertà di scelte estetiche individuali, sono tenuti a presentarsi con un abbigliamento consono al luogo in cui si trovano, nel rispetto e nel decoro dell'ambiente scolastico e della comunità che lo vive.

Anche il linguaggio deve esprimere rispetto e buona educazione e, quindi, non essere scurrile, volgare e offensivo nei confronti di alcuno.

Art. 12 Divieto di usare espressioni offensive nei confronti del personale scolastico

Gli studenti non possono usare nei confronti del Dirigente, dei docenti e di tutto il personale scolastico espressioni o gesti offensivi dell'onore e del prestigio degli stessi.

In particolare, come riconosciuto da una sentenza della Cassazione (Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2014 n. 15367), il docente è un Pubblico ufficiale e, pertanto, un'offesa verbale o reale (attraverso gesti, scritte o atteggiamenti) a lui arrecata durante lo svolgimento delle lezioni o durante il compimento delle connesse attività preparatorie o successive, può comportare il reato di oltraggio a Pubblico ufficiale, determinando anche l'applicazione di sanzioni penali.

Art. 13 Obbligo di puntualità e ritardi

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari stabiliti per lo svolgimento delle lezioni.

L'entrata nell'Istituto è prevista per le ore 7:50, al suono della prima campana, ed è possibile la sosta nell'atrio non oltre il suono della seconda campana, alle ore 7:55, che segnala l'inizio delle lezioni.

Sono ammessi ritardi entro le ore 8:05; dopo tale orario, il ritardo deve essere sempre giustificato e gli alunni non muniti di giustificazione sono ammessi in classe dal docente della prima ora, con annotazione del ritardo sul registro di classe. È fatta eccezione per gli studenti provvisti di apposito permesso autorizzato a seguito di richiesta dei genitori formulata all'inizio dell'anno scolastico.

Il Dirigente autorizza i permessi nei seguenti casi:

- 1) alunni con documentati motivi di salute;
- 2) alunni che provengono da fuori Comune;
- 3) alunni che provengono dalle frazioni;
- 4) alunni che hanno più coincidenze di mezzi;

L'autorizzazione all'ingresso in ritardo, in ogni caso, viene concessa esclusivamente nel caso in cui lo studente abbia a disposizione un mezzo di trasporto utile per l'ingresso puntuale a scuola che arrivi a Ravenna più di 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni (ore 7:25) e, comunque, l'ingresso in ritardo può essere concesso per non più di 15 minuti dopo il suono della campanella (ore 8:10). Tuttavia, casi particolari giustificati da effettive difficoltà di spostamento saranno valutati singolarmente.

Gli alunni sprovvisti di giustificazione del ritardo sono tenuti a presentarla entro i cinque giorni successivi; in caso di reiterato comportamento manchevole, sarà contattata la famiglia dell'alunno minorenne, anche tramite mail attraverso registro elettronico. Allo studente inadempiente sarà applicata una nota disciplinare.

Non sono consentiti ingressi oltre l'inizio della terza ora, se non per documentati motivi, su autorizzazione del Dirigente o di un suo collaboratore.

Gli ingressi in ritardo, anche di pochi minuti, non possono essere più di dieci durante l'intero anno scolastico; raggiunto tale numero, su segnalazione del coordinatore, verrà convocata dal Dirigente scolastico, o da un suo delegato, la famiglia dell'alunno minorenne o lo stesso studente maggiorenne per un richiamo al rispetto della normativa. In ogni caso, agli allievi che abbiano superato il numero di ritardi consentito, sarà applicata una nota disciplinare.

Infine, si ricorda che la mancata giustificazione dei ritardi nei tempi dovuti influisce direttamente sulla determinazione del voto di condotta.

Art. 14 Uscita dall'aula

Nel corso delle ore di lezione gli studenti possono lasciare l'aula solo eccezionalmente, previa autorizzazione dell'insegnante. Di norma, non è consentita l'uscita a più di un alunno per volta.

Non è inoltre permesso uscire dall'aula nell'ora successiva all'intervallo, se non per particolari esigenze valutate dal docente.

Art. 15 Uscita dall'Istituto

Al termine delle lezioni, gli studenti devono uscire ordinatamente dall'aula o dai laboratori, sotto il vigilante controllo dei docenti dell'ultima ora.

Art. 16 Uscite anticipate

Gli alunni possono lasciare l'Istituto prima del termine delle lezioni, solo eccezionalmente e per comprovati motivi, su richiesta del genitore, in caso di alunno minorenni, o su richiesta sottoscritta e motivata dell'alunno maggiorenne.

Per l'uscita anticipata, gli alunni minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da persona legalmente delegata (adulto che sia stato delegato dal genitore con delega scritta depositata all'inizio dell'anno scolastico) che si impegna a firmare l'apposito registro di uscita custodito in portineria. Le uscite non sono consentite prima delle ore 11:00, salvo motivi di salute.

Non sono ammessi più di dieci permessi di uscita anticipata nell'arco dell'anno scolastico.

Art. 17 Entrate posticipate e uscite anticipate autorizzate dalla presidenza

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata di uno o più classi sono autorizzate dalla Presidenza quando ricorrano cause di forza maggiore o quando non siano possibili sostituzioni di docenti assenti. Di esse è data comunicazione agli studenti dalla Presidenza, tramite la segreteria. Gli studenti minorenni hanno l'obbligo di annotare la comunicazione sul diario e di esibirla, in caso di uscita, al docente di classe, firmata da uno dei genitori.

Art. 18 Permanenza nell'Istituto al di fuori dell'orario scolastico

La permanenza degli studenti negli spazi interni della scuola, compresi i cortili, anche fuori dell'orario delle lezioni, deve essere costantemente improntata al rispetto del Regolamento di Istituto e della legislazione vigente. Tale permanenza non è comunque consentita tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività extrascolastiche alle quali gli alunni hanno titolo a partecipare, salvo autorizzazione specifica del Dirigente. Per gli alunni che rimanessero all'interno della scuola fuori

dall'orario delle lezioni, nella pausa tra le attività mattutine e quelle pomeridiane, la scuola declina ogni responsabilità.

Art. 19 Obblighi per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica e hanno optato per l'uscita dalla scuola non possono sostare nei locali scolastici.

Coloro che hanno scelto le attività alternative o lo studio individuale devono tassativamente recarsi e permanere nelle aule a ciò adibite.

Art. 20 Allontanamento ingiustificato dal gruppo classe durante uscite, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi.

Durante uscite didattiche, viaggi d'istruzione, scambi e spostamenti da una sede all'altra, è severamente vietato al singolo alunno o a gruppi di alunni di allontanarsi ingiustificatamente dal gruppo classe, anche qualora l'alunno sia maggiorenne, senza l'autorizzazione del docente.

Art. 21 Divieto di ingresso a estranei non autorizzati

È fatto divieto agli alunni di agevolare o di consentire in qualsiasi modo l'ingresso non autorizzato di estranei all'interno dell'Istituto.

Art. 22 Giustificazione delle assenze

La frequenza delle lezioni è obbligatoria. Tutte le assenze devono essere giustificate, al rientro a scuola, da un genitore o da chi ne fa le veci sull'apposito libretto.

Si accettano solo le giustificazioni con firma del genitore depositata in segreteria. Gli studenti maggiorenni giustificano con firma propria.

Le giustificiche devono essere presentate all'insegnante della prima ora, il quale avrà cura di verificarle e di annotarle sul registro di classe.

Gli alunni sprovvisti di giustificazione sono tenuti a presentarla entro i cinque giorni successivi al rientro a scuola; in caso di reiterato comportamento manchevole, sarà contattata la famiglia dell'alunno minorenne.

Allo studente inadempiente sarà applicata una nota disciplinare. Se il ritardo nella presentazione della giustificica si dovesse protrarre per più di 15 giorni, saranno convocati dal Dirigente scolastico o dai suoi collaboratori i genitori dell'alunno minorenne o lo studente maggiorenne per un richiamo al rispetto della normativa.

Si ricorda, inoltre, che la mancata giustificazione delle assenze nei tempi dovuti si riflette immediatamente sulla determinazione del voto di condotta.

Art. 23 Validità dell'anno scolastico

Come previsto dall'art.14 del D.P.R. n.122/2009, per l'ammissione di ciascuno studente alla classe successiva o agli Esami di Stato conclusivi del quinquennio è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato (art.14, comma 7 DPR 122/2009).

La base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenze è il monte ore annuale delle lezioni curriculari obbligatorie, e quindi soggette a valutazione (CM 20 del 4 marzo 2011).

Il Collegio Docenti nella seduta del 22 marzo 2017 ha stabilito la possibilità per ciascun Consiglio di classe di derogare a tale limite in presenza di:

- entrate in ritardo e uscite anticipate concesse per documentati motivi di trasporto;
- infortuni;
- degenze ospedaliere;
- terapie/cure che si svolgono in orario mattutino per malattie invalidanti, non occasionali;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;
- gravi motivi familiari documentati e certificati, non semplicemente autocertificati (lutto o malattia dei familiari, trasferimenti tra scuole);
- stage o attività organizzate in accordo con la scuola;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1998 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Art. 24 Astensione collettiva

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione.

Art. 25 Divieto di accesso in Istituto durante il periodo di applicazione della sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica

È severamente vietato l'accesso in Istituto da parte dello studente a cui sia stata applicata la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, per tutto il periodo di durata della relativa misura rieducativa.

Art. 26 Divieto di atti vandalici

Allo studente è fatto divieto di compiere azioni di alterazione, danneggiamento o distruzione di beni e manufatti artistici appartenenti alla scuola. In particolare, l'alunno è tenuto a non imbrattare le aule e i servizi ed è responsabile dell'integrità degli arredi, del materiale didattico e dei manufatti artistici presenti nella scuola o che la scuola gli affida.

Il risarcimento del danno non è sostitutivo della sanzione disciplinare prevista dal presente Regolamento.

Art. 27 Divieto di falsificazione o di alterazione di documenti ufficiali

È fatto divieto allo studente di falsificare o alterare il libretto delle giustificazioni o altri documenti ufficiali della scuola. È vietato, inoltre, l'accesso al registro elettronico dei docenti, manomettendo informazioni o attività registrate dal docente nonché inserendo, modificando o cancellando dati personali relativi agli studenti

Art. 28 Divieto di sottrazione di beni di proprietà altrui

È fatto divieto di sottrarre beni di proprietà altrui, a prescindere dal valore dell'oggetto, sia dei compagni, sia dei docenti o del personale della scuola, sia dell'intera comunità scolastica. Qualora si tratti di beni di valore, oltre alle sanzioni previste nel presente Regolamento, i responsabili saranno denunciati alle Autorità Giudiziarie o segnalati all'Ufficio Minorile della Questura.

Art. 29 Divieto di fumo

Nel rispetto della normativa vigente, è fatto divieto di fumare in tutti i locali scolastici, compresi servizi igienici, scale anti-incendio, aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche ed è esteso a tutte le uscite didattiche e visite guidate, nonché ai viaggi d'istruzione. È altresì vietato fumare durante i tragitti di spostamento da una sede all'altra e in tutte le occasioni durante le quali gli allievi sono sotto la sorveglianza di docenti o di altro personale scolastico.

I trasgressori, oltre alle sanzioni disciplinari del presente Regolamento, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (a partire da euro 55), come disposto dalla normativa vigente in materia. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Art. 30 Divieto di danneggiamento della segnaletica di sicurezza

È vietato strappare, rimuovere, danneggiare tutta la segnaletica di sicurezza, comprensiva del divieto di fumo, presente nella scuola. In particolare, è fatto divieto agli studenti di danneggiare i cartelli informativi relativi al divieto di fumo collocati in tutti i locali dell'Istituto contenenti la scritta "vietato fumare", integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Art. 31 Interruzione di pubblico servizio

È vietata ogni iniziativa che interrompa il regolare svolgimento delle attività scolastiche, senza preventivo accordo con la Dirigenza, con il Consiglio di istituto e con i docenti.

Si ricorda che l'interruzione di un pubblico servizio costituisce reato perseguito a norma di legge e consiste in qualunque attività (come assemblee non autorizzate, occupazione dei locali della scuola ecc.) che impedisca all'intera comunità scolastica l'esercizio del diritto allo studio. I giorni di attività didattica perduti per interruzioni di pubblico servizio dovranno essere recuperati a scapito di viaggi d'istruzione, uscite didattiche dell'intera giornata e dei "ponti" tra due festività.

Art. 32 – Divieto di utilizzare telefoni cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazioni di voci.

Durante le ore di lezione, in tutti i locali della scuola è proibito l'uso di telefoni cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, e tutti i dispositivi elettronici e di intrattenimento (walkman, mp3, ipod, ipad, notebook, fotocamera, videocamera ecc.) che devono, pertanto rimanere rigorosamente spenti e opportunamente custoditi in borse, zaini, giacche ecc., non sul banco né in mano.

La deroga al divieto è prevista per i seguenti casi:

- ricerca di informazioni o di immagini utili allo svolgimento dell'attività didattica, previa autorizzazione del docente di riferimento;
- necessità dell'alunno di contattare la famiglia, previa autorizzazione del docente.

La trasgressione al divieto è punita con una nota disciplinare e/o con il ritiro del dispositivo che sarà depositato in Presidenza. Al termine delle lezioni, il dispositivo verrà restituito alla famiglia dell'alunno contattata telefonicamente o allo studente stesso dal Dirigente o da un suo collaboratore.

Se l'utilizzo del cellulare avviene durante un compito in classe o una verifica, oltre ai provvedimenti di cui sopra, il docente può procedere all'annullamento della prova.

Nel caso di uso del cellulare o dispositivo elettronico improprio e dannoso per l'immagine e il prestigio dell'Istituzione scolastica, degli operatori scolastici e degli alunni, sarà applicata la sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni a seconda della gravità, come disposto nel regolamento delle sanzioni disciplinari.

Art. 33 Divieto di atti intimidatori limitativi della libertà di manifestazione del pensiero

Sono vietati atti di intimidazione limitativi della libera e democratica espressione del pensiero altrui o della partecipazione alla vita della scuola, così come sono vietate manifestazioni di intolleranza e qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

Art. 34 Divieto di comportamenti discriminatori

È fatto divieto agli alunni di adottare comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno o più membri della comunità scolastica.

Art. 35 Divieto di atti di bullismo e di cyber-bullismo

È fatto divieto agli studenti di mettere in atto uno o più comportamenti vessatori, sporadici o reiterati nel tempo, nei confronti di uno o più compagni, mediante offese, minacce, intimidazioni, violenze fisiche o psicologiche. Analogo divieto si estende a tutti quei comportamenti configurabili come cyber-bullismo.

In particolare, "per cyber-bullismo" si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art.1 Legge 71/2017).

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla legge L. 71/2017, la vittima di cyberbullismo che abbia compiuto almeno 14 anni (ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore) può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale dello studente, diffuso nella

rete internet. Se non si provvede entro 48 ore, l'interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore.

Art. 36 Divieto di detenzione e di uso di sostanze stupefacenti

È severamente vietato da parte degli alunni la detenzione di sostanze stupefacenti, sia all'interno della scuola che in occasione di viaggi di istruzione o uscite didattiche, per uso personale o per spaccio. A tal fine si fa riferimento alle normative vigenti. I trasgressori saranno immediatamente segnalati alle famiglie, ai Servizi Sociali e alle Forze dell'Ordine.

Art. 37 Divieto di uso di bevande alcoliche

È vietato agli alunni fare uso di bevande alcoliche e/o di proporle all'interno dell'istituto come in occasione di viaggi di istruzione e uscite didattiche.

Art. 38 Partecipazione studentesca ad assemblee e votazioni

Per garantire l'esercizio democratico dei partecipanti alle varie forme delle assemblee studentesche, in tutti i casi in cui si debbano svolgere delle votazioni, i rappresentanti degli alunni devono organizzare la votazione stessa secondo criteri di democrazia e trasparenza.

In caso di voto segreto, si devono:

- a) predisporre gli elenchi dei votanti;
- b) far firmare ogni alunno che si avvale del diritto di voto;
- c) far inserire il foglio con il proprio voto chiuso dentro un'urna predisposta.

In caso di voto palese, si devono:

- a) predisporre gli elenchi dei votanti;
- b) far firmare ogni alunno che si avvale del diritto di voto;
- c) far segnare dallo studente stesso con una croce il proprio voto.

In entrambi i casi ci deve essere corrispondenza fra il numero delle firme e il numero dei voti, pena l'annullamento del voto. L'esito delle votazioni deve essere reso pubblico e, per essere valido, deve prevedere il 50% +1 dei presenti al voto.

Art. 39 Conoscenza e rispetto del regolamento

Gli studenti sono tenuti a conoscere e a rispettare il presente regolamento, nonché le diverse leggi, norme e disposizioni riguardanti la vita della scuola, comprese quelle stabilite dai docenti, dal consiglio di classe e dal Dirigente Scolastico.

3. Regolamentazione delle sanzioni disciplinari

3.1 Funzione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità, proporzionalità e giustizia tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti.

Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

3.2 Classificazione delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- A. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- B. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **da 1 a 15 giorni**;
- C. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a 15 giorni**;
- D. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- E. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Si precisa che l'applicazione delle sanzioni che prevedono l'allontanamento temporaneo deve comportare particolare attenzione: occorrerà evitare che si determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio.

3.3 Sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica

Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono l'ammonizione verbale, l'ammonizione scritta e le sanzioni alternative.

a) ammonizione verbale:

- 1) per condotta non conforme ai principi di correttezza e buona educazione;
- 2) scorrettezze non gravi verso i propri compagni, gli insegnanti o il personale;
- 3) per mancanze ai doveri di diligenza e puntualità;

b) ammonizione scritta:

- 1) per reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il personale;
- 2) per linguaggio scurrile e gesti volgari;
- 3) per disturbo continuato durante le lezioni;
- 4) per ritardi, anche se relativi al rientro in aula al termine dell'intervallo;
- 5) per reiterata mancanza di giustificazione delle assenze e dei ritardi;
- 6) per mancanze plurime ai doveri di diligenza e puntualità;
- 7) per uso improprio delle attrezzature;
- 8) per violazioni non gravi alle norme di sicurezza;
- 9) per uscite non autorizzate dall'aula;
- 10) per uso improprio dei telefoni cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazioni di voci, che potranno anche essere ritirati e depositati in Presidenza (vedi anche la lettera A relativa all'allontanamento dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni).

c) sanzioni alternative:

- **pulizia dei locali e/o delle aree esterne della scuola;**
- **sospensione della fruizione dell'intervallo;**
- **attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica ed extrascolastica;**
- **riordino della biblioteca della scuola;**
- **mancata partecipazione ad uscite didattiche o a viaggi di istruzione.**

Per le sanzioni relative al punto c si precisa che tali misure possono configurarsi non solo come sanzioni autonome, applicabili in alternativa all'ammonizione scritta e all'allontanamento dalla

comunità scolastica per lo stesso numero di giorni, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle altre sanzioni.

3.4 Sanzioni che comportano l'allontanamento dalle comunità scolastica

Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica è la verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato.

In caso di irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo da 1 a 15 giorni, allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica per lo stesso numero di giorni.

Si precisa inoltre che, qualora lo studente venga sospeso per la prima volta da 1 a 3 giorni, potrà avere una sospensione con obbligo di frequenza a scuola.

A. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni (o quella dell'ammonizione scritta per gli stessi comportamenti considerati di minore gravità) per:

- a) offesa alla persona o al ruolo professionale del personale scolastico;
- b) danno arrecato alla struttura scolastica, agli arredi e alle attrezzature;
- c) danneggiamento della segnaletica di sicurezza, comprensiva del divieto di fumo, presente nella scuola;
- d) comportamenti o atti che offendano la personalità o le convinzioni, anche religiose, di individui o gruppi di studenti;
- e) allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico o dal gruppo classe durante viaggi d'istruzione, scambi, visite guidate;
- f) falsificazione di firme o alterazione di documenti ufficiali;
- g) uso improprio di cellulari, smart-phone, tablet e strumentazioni di riproduzione multimediale, di ripresa di immagini e di registrazioni di voci (vedi anche il punto 10 relativo all'ammonizione scritta);
- h) consumo di alcol, detenzione o uso di sostanze stupefacenti nei locali della scuola o durante le attività organizzate all'esterno dell'Istituto, durante uscite didattiche, viaggi d'istruzione, spostamenti fra le sedi;
- i) atti di bullismo o di cyberbullismo;

- j) adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno o più membri della comunità scolastica;
- k) agevolare o consentire l'ingresso di estranei non autorizzati all'interno della scuola;
- l) sottrazione di beni di proprietà altrui;
- m) violazione del divieto di fumo nei locali della scuola,
- n) interruzione o impedimento di pubblico servizio;
- o) accesso in Istituto durante il periodo di validità della sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;
- p) reiterate violazioni punibili con la sanzione dell'ammonizione scritta.

B. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni in presenza delle seguenti condizioni:

- a) quando uno studente, deliberatamente, procuri un serio e grave pericolo per l'incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica (es. allagamento, incendio, spaccio di sostanze stupefacenti);
- b) quando siano stati commessi fatti lesivi della dignità e del rispetto per la persona umana tali da configurare una fattispecie astratta di reato (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.).

C. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico nei seguenti casi:

- a) recidiva di reati che violino la dignità ed il rispetto per la persona umana, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;
- b) atti di grave violenza o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

D. Lo studente riceve la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi per i casi di cui al precedente punto C reputati più gravi.

3.5 Principi generali per l'applicazione delle sanzioni disciplinari

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi gravi precisi e concordanti, dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

In particolare, per l'applicazione delle sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente per un periodo superiore a 15 giorni, l'iniziativa della scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato. Inoltre, i fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi vengano svolti dalla magistratura inquirente. In tali casi, la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i Servizi Sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

Tutte le sanzioni disciplinari devono sempre specificare in maniera chiara i motivi che le hanno rese necessarie (art. 3 L. 241/1990); più grave è la sanzione più è necessario rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

Il trasferimento dello studente da una scuola a un'altra non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma quest'ultimo segue il suo iter fino alla conclusione.

Infine, nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

3.6 Rapporti con la famiglia a seguito dell'applicazione di una sanzione

Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamenti superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica.

I giorni di allontanamento temporaneo dello studente possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a uscite didattiche e viaggi d'istruzione.

3.7 Organi competenti ad applicare le sanzioni

Gli Organi scolastici competenti ad applicare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- a) i singoli docenti, per l'ammonizione verbale e scritta;
- b) il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore principale (Vicario), per le sanzioni alternative all'ammonizione scritta e all'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, quali pulizia dei locali, sospensione della fruizione dell'intervallo, attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica ed extrascolastica, riordino della biblioteca della scuola e mancata partecipazione ad uscite didattiche;
- c) il Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore principale (Vicario), allargato ai rappresentanti degli studenti e dei genitori, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a 15 giorni;
- d) il Consiglio d'Istituto, per la sanzione dell'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica oltre i 15 giorni;
- e) il Consiglio d'Istituto, per la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dello studente dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Le sanzioni disciplinari possono essere decise anche per mancanze commesse dallo studente durante la sessione d'esame e sono applicabili pure ai candidati esterni. In tal caso, esse sono deliberate dalla commissione d'esame.

3.8 Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare si applica nelle ipotesi di gravi violazioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica e si compone di quattro fasi:

1. Fase dell'iniziativa

Si apre a cura del Dirigente Scolastico allorché questi abbia avuto notizia di episodi che possano comportare l'applicazione della sanzione disciplinare dell'allontanamento dalla comunità scolastica.

In questa fase viene notificata la comunicazione scritta dell'avvio del procedimento allo studente, se maggiorenne; o alla famiglia, se lo studente è minorenni. In detta comunicazione si deve informare lo studente della possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l'esercizio del diritto di difesa. Il Dirigente Scolastico, inoltre, individua il responsabile dell'istruttoria tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso.

2. Fase istruttoria

Nell'ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell'istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari ad appurare le dinamiche e le responsabilità del comportamento sanzionabile. In particolare, acquisisce le testimonianze utili, di cui redige verbale, e le memorie scritte che gli interessati e controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti per ascoltare gli studenti individuati come responsabili e i relativi esercenti la potestà genitoriale. In ogni caso, può essere applicata la sanzione anche in assenza dello studente e dei suoi genitori.

Il Consiglio di Classe può irrogare la sanzione della sospensione per periodi non superiori a quindici giorni; qualora preveda una sanzione di periodi superiori ai quindici giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga procedura.

Della seduta dell'Organo Collegiale deve essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l'individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell'esposizione della fattispecie occorre menzionare con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale.

La sospensione può prevedere, oltre all'allontanamento da tutte le attività scolastiche anche:

- a) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche;
- b) l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune;
- c) l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;
- d) la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite o viaggi di istruzione.

3. Fase decisoria

In base alle risultanze del verbale dell'Organo Collegiale che ha applicato la sanzione, il Dirigente Scolastico redige l'atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento deve contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione della sanzione e che devono racchiudere l'iter logico-giuridico dell'intera fase istruttoria, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicata la possibilità di impugnare il provvedimento davanti all'Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione.

4. Fase integrativa dell'efficacia

Il provvedimento deve essere notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all'interessato e, se minorenni, agli esercenti la potestà genitoriale. A ogni modo la sanzione, affinché sia più

efficace sotto il profilo educativo, potrà essere attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l'impugnazione.

3.9 Organo di Garanzia Interno

All'interno della Scuola è istituito l'Organo di Garanzia di durata biennale che decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari e sui conflitti che sorgono in merito all'applicazione del regolamento di Istituto.

Il ricorso a tale organismo può essere presentato da chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti o docenti) entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare.

L'OdG deve essere convocato dal Presidente, entro 5 giorni dalla data in cui viene depositato il ricorso e deve esprimersi entro 10 giorni dalla comunicazione della sanzione disciplinare; qualora non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene confermata.

L'O.d.G. è sempre presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal Consiglio d'Istituto (più un membro supplente), da un rappresentante eletto dagli studenti (più un supplente) e un rappresentante eletto dai genitori (più un supplente). Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo sull'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni. L'ammissibilità del ricorso è legata a:

1. aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
2. carenza di motivazione;
3. eccesso della sanzione.

La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo – con delibera motivata presa a maggioranza semplice dei presenti (non è ammessa l'astensione dal voto) – può confermare la sanzione inflitta, rendendola esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo di riesame e di eliminazione del vizio rilevato. Qualora faccia parte dell'O.d.G. lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, subentra al suo posto il membro supplente; qualora faccia parte dell'O.d.G. lo studente sanzionato o un suo genitore, c'è l'obbligo di astensione dalla votazione.

Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve esprimere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.